



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Ex Circolo Didattico"
RIONERO IN VULTURE**

Via San Pio, 1 – TEL. 0972/720648 –

Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 C.M. PZIC89500T-C.UNIVOCO UFGT94

e-mail: pzic89500t@istruzione.it – certificata: pzic89500t@pec.istruzione.it - sito internet www.icrionero.edu.it

I.C. "EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO" - RIONERO IN VULTURE
Prot. 0000054 del 04/01/2023
V (Uscita)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

TITOLO II - PARTE SPECIALE

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DI VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE E ATTIVITÀ SIMILARI

PREMESSA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel corso degli anni sono state emanate numerose circolari in materia di visite guidate e viaggi di istruzione, in particolare la **Circolare Ministeriale n. 291/92** e la **Circolare Ministeriale n. 623/96**.

Con il presente regolamento si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato la disciplina amministrativa dispersa in più atti - Note e Circolari Ministeriali emanate a suo tempo dal Ministero - che oggi non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

Infatti, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “**Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche**”, emanato con il **D.P.R. 8/3/99, n. 275**, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero.

Questo è quanto sostiene in materia il Ministero dell'Istruzione intervenuto con **Nota dell'11.04.2012, prot. n.2209** con la quale ha definitivamente chiarito che “*Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).*”

L'art. 10, comma 3, lettera a) del D.lgs. 16/4/94, n. 297 riguarda per l'appunto le attribuzioni del Consiglio di circolo o d'Istituto e, in particolare, il potere deliberante in merito ai criteri per la programmazione e l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

In questo regolamento, anche se i **D.P.R. dell'8/03/1999 n. 275** e del **6/11/2000 n. 347** hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche in materia di visite guidate e dei viaggi di istruzione, della normativa di riferimento si riprendono, gli aspetti essenziali con gli adattamenti che saranno approvati dal Consiglio d'Istituto in riferimento alle disposizioni vigenti: C.M. 291/92, C.M. 36/95, C.M. 623/96 (autonomia gestionale delle iniziative), Note del 15/7/2002, del 20/12/ 2002 e del 11/4/2002 prot. n.645, integrata dalla Nota 15/7/2002 prot. n. 1129, recante schema di capitolato d'oneri tra istituzione scolastica e agenzia di viaggi. Si riprendono, inoltre, altri aspetti rilevanti della Legge n. 836/1973 e successive modificazioni, in particolare la Legge n. 266/2005 su trattamento economico di missione del personale del comparto pubblico. Della Legge quadro 104/92 per gli alunni diversamente abili – Convenzione Internazionale O.N.U. sui Diritti delle Persone con disabilità e del D.I. 01/02/2001, n. 44 concerne le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.

Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:

- Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
- La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
- La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
- La partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
- Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.

- Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

Sulla proposta del Consiglio di Istituto;

ADOPTA

Il seguente regolamento con alcune modifiche/integrazioni:

Art. 1 - Finalità

In base a quanto sanciva la Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, *le visite guidate ed i viaggi di integrazione culturale rappresentano un momento di arricchimento conoscitivo, culturale e di crescita personale, per acquisire elementi utili ai fini della integrazione e socializzazione degli studenti.*

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite formative e le attività similari vengono considerate tuttora un momento integrante della lezione, infatti, tutte le attività formative svolte in ambiente extrascolastico come ampliamento dell'offerta formativa sono iniziative realizzate dalla scuola allo scopo di integrare ed arricchire le normali attività didattiche in funzione dello sviluppo della personalità e della preparazione didattica degli alunni.

Sono costituite da molteplici proposte e opportunità attivate con riferimento a competenze, risorse, offerte del contesto territoriale, indirizzate agli alunni dell'Istituto e svolte sotto la vigilanza pedagogica e la responsabilità della scuola.

In considerazione delle finalità formative e culturali della scuola esse richiedono una precisa programmazione didattica e devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici fissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Di norma le visite guidate, i viaggi d'istruzione, le uscite formative e le attività similari devono essere programmati con congruo anticipo e comunque nel rispetto dei vincoli organizzativi ed amministrativi (P.T.O.F. e Piano Annuale Finanziario).

In tal senso, all'inizio dell'anno scolastico, tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattico-educativa e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico.

Le visite guidate e i viaggi d'integrazione culturale, ivi comprese quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento, (C.M. n. 253 del 14/8/91).

Infatti, il D.P.R. n.156 del 9/4/1999 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 567, del 10/10/1996, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche" all'Art. 2 -*Definizione delle attività scolastiche*, sancisce *all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

"1 - bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti...".

- Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi **del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567**, modificato e integrato dal **D.P.R. 9 aprile 1999, n.156**.

- In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.

- Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

d. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Tali iniziative, pertanto, non devono rappresentare momenti meramente ricreativi o di evasione dagli impegni scolastici.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi

conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse (C.M. n. 291/92 del 14/8/91 comma 4, punto 2.1)

Art. 2 - Norme generali

Tali attività sono assimilate a vere e proprie esercitazioni didattiche e sono da considerarsi parte integrante delle lezioni. Devono essere, pertanto, attuate non come iniziative occasionali o con finalità generiche o di semplice evasione, bensì secondo una preventiva e adeguata programmazione educativo-didattica e culturale, predisposta fin dall'inizio di ogni anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi attesi.

Per lo svolgimento di tali attività, costituiscono principi generali:

- la funzionalità agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun ordine e grado di istruzione;
- la cura dell'organizzazione;
- la disponibilità di docenti accompagnatori;
- la fruibilità da parte degli alunni diversabili;
- la copertura finanziaria e la non eccessiva onerosità della proposta, in modo da garantire la partecipazione a tutti.

Annualmente in sede di programmazione il Consiglio di Istituto fornisce i criteri di organizzazione.

Le proposte sono formulate dai Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe e contengono in linea di massima scopi (esplicitando le connessioni tra lavoro scolastico e uscita), tipologia, destinatari, itinerario, mezzo di trasporto, data, durata, destinazione, programma dettagliato, docente responsabile, docenti accompagnatori, attività alternative.

Il piano annuale delle uscite è inserito nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, approvato dal Collegio dei Docenti e autorizzato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico, previa approvazione del piano annuale delle uscite, ad autorizzare il programma dettagliato di ogni singola uscita nel rispetto della normativa vigente e dei criteri stabiliti.

Il Consiglio di Istituto delega anche il Dirigente Scolastico ad autorizzare eventuali variazioni di date e destinazioni al piano annuale delle uscite già approvato, motivate da esigenze di carattere organizzativo, unitamente ad ulteriori uscite che si dovessero rendere necessarie per la partecipazione a manifestazioni di rilevanza didattica, organizzate in data successiva alla delibera di riferimento.

Relativamente alle visite guidate, da effettuarsi nell'arco di una sola giornata, costituisce criterio inderogabile la partecipazione di tutti gli alunni, compreso quelli diversabili, salvo gravi e comprovati impedimenti, adeguatamente giustificati dalle famiglie.

Relativamente ai viaggi di istruzione costituisce criterio inderogabile la partecipazione il più possibile diffusa degli alunni.

In ogni caso il viaggio di istruzione, ad eccezione di quelli connessi ad attività sportive, può essere effettuato esclusivamente se è assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni di ogni classe.

Sia per le visite guidate sia per i viaggi di istruzione i docenti possono abbinare le classi in senso verticale e orizzontale, al fine di contenere i costi del trasporto che sono sempre e interamente a carico degli alunni.

Art. 3 - Tipologia delle attività

I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati nella C.M. n. 291/92 e successive, comprendono una vasta gamma di iniziative, il presente regolamento prevede le seguenti tipologie di attività:

a) Visite guidate e Uscite didattiche

Sono attività che si effettuano con un mezzo di trasporto, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, teatri, gallerie, scavi di antichità, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc..

Per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, al fine di consentire il libero ingresso dei gruppi di studenti e degli accompagnatori, si dovrà predisporre un elenco con i nominativi degli studenti e dei docenti accompagnatori opportunamente certificato e firmato dal Dirigente Scolastico. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. Si effettuano

generalmente in ambito provinciale e/o di province e regioni limitrofe. Di regola la durata dei viaggi non deve superare la metà della durata complessiva dell'iniziativa, che comunque non deve essere superiore all'arco di una giornata. Si prevede la compilazione dello specifico modulo predisposto.

b) Viaggi d'istruzione, viaggi di integrazione culturale della preparazione di indirizzo, per l'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto, gemellaggi e altre iniziative

Sono attività che si effettuano nell'ambito del territorio nazionale per una durata superiore ad un giorno (max 4). Esse servono a completare l'apprendimento scolastico. La durata dei viaggi di trasferimento non può essere superiore ad un terzo della durata complessiva dell'iniziativa.

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi (letterari, musicali, etc.) che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

I gemellaggi e le altre iniziative, possono essere autorizzate e articolate su più giorni e devono essere comprese nel Progetto di Istituto. Per tali iniziative valgono i criteri precedenti relativi alla durata del viaggio e all'autorizzazione degli organi collegiali e delle famiglie.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti all'UE;

c) Giornate ecologiche e Viaggi connessi ad attività sportive, per lo svolgimento di specialità sportive tipiche

Costituiscono a sviluppare la socializzazione, favoriscono la partecipazione ad attività motorie e concorrono ad approfondire le conoscenze naturali. Dovranno essere programmate e autorizzate dagli organi collegiali competenti.

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Vi rientrano sia le specialità sportive tipizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, orienteering.

Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

d) Escursione di una giornata

Le escursioni, comprese le feste degli alberi, che occupano l'intera giornata con uscita al mattino e rientro in orario pomeridiano e serale dovranno essere programmate e autorizzate dagli organi collegiali competenti.

e) Escursioni a piedi nell'ambito del territorio del paese e Ricognizione d'ambiente nei dintorni della scuola

Le escursioni a piedi nell'ambito del territorio del comune ove ha sede la scuola, di durata inferiore a 4 ore, non dovranno essere autorizzate dagli organi collegiali in quanto rientrano nella normale attività didattica della scuola ma inviare una comunicazione al Dirigente scolastico. I docenti che organizzano l'attività dovranno lasciare le indicazioni presso la scuola per rintracciare rapidamente la classe per ogni evenienza (es. avviso sulla porta dell'aula, avviso ai bidelli). Le famiglie dovranno essere informate per iscritto qualora l'escursione lo richieda, affinché gli alunni possano essere adeguatamente vestiti ed organizzati in vista dell'escursione stessa.

Per quel che concerne le uscite brevi nell'arco della giornata scolastica nel raggio di 3 Km dalla scuola e comunque entro il territorio comunale, i Docenti chiederanno, all'inizio di ciascun anno scolastico, un assenso scritto ai genitori omnicomprensivo per tutte le uscite di questo genere. A tal fine i genitori compilano l'apposito modulo.

e) Stage linguistici - Attività integrative.

Gli stage linguistici sono deliberati dal Consiglio di istituto. Per la regolamentazione di queste attività si fa riferimento alle indicazioni dei docenti organizzatori; in questi casi gli accompagnatori degli studenti potrebbero non essere docenti della classe.

Art. 4 - Destinatari e partecipazione degli alunni

1. I destinatari sono gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle scuola secondaria di primo grado (C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 punto 4, capoverso 4.1).
2. E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni (C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 punto 4 capoverso 4.2).
3. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche (C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 punto 4 capoverso 4.5). Perciò condizione per l'effettuazione di una visita o viaggio di istruzione è che ad essa aderisca un numero cospicuo di alunni per ogni classe presa singolarmente.
4. Gli alunni che dopo aver aderito all'iniziativa, non vi partecipino poi per ragioni di salute, non vengono conteggiati ai fini della individuazione della quota di 2/3. Inoltre, non rientrano nel conteggio dei 2/3 le situazioni di impossibilità alla partecipazione per motivi di ordine culturale o religioso.
5. L'alunno che, ad avviso dei genitori, si trovi per motivi di salute, di ordine culturale o religioso non compatibili con la partecipazione all'uscita, viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno dei Docenti delle classi che rimangono nelle normali attività presso la sede scolastica.
6. La frequenza degli studenti è obbligatoria per tutte le attività con finalità educativa organizzate dall'istituto e dai singoli consigli di classe quando non prevedono costi per lo studente.
7. La partecipazione degli alunni a qualsiasi uscita è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, da acquisire agli atti dell'Istituto. Gli alunni che non partecipano all'uscita frequentano regolarmente le lezioni.

Art.5 - Documento di identificazione personale

1. Tutti i partecipanti ad ogni uscita, viaggi o visite debbono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione. Gli alunni dovranno essere muniti di apposito documento di identificazione personale.

Art. 6 - Assicurazione contro gli infortuni

1. Tutti i partecipanti ad ogni uscita devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, in forma personale o cumulativa.
2. L'Istituto Comprensivo stipula una polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi, utilizzando i contributi a tale scopo versati dai genitori. Nella polizza sarà prevista la copertura assicurativa anche per eventuali accompagnatori esterni solo se nominati formalmente accompagnatori dal D.S.
3. Copia della polizza viene pubblicata sul sito della Scuola e rimane a disposizione presso gli Uffici di Segreteria.

Art. 7 - Ragioni di esclusione di alunni da viaggio di istruzione

1. Il comportamento degli studenti nel corso di uscite didattiche deve essere in ogni situazione improntato alla massima educazione e correttezza;
2. I Consigli di Classe, in piena autonomia, possono decidere di escludere singoli studenti, gruppi o classi dalla partecipazione alle uscite didattiche per gravi motivi disciplinari.
3. Il Consiglio di classe valuta la esclusione ai viaggi di istruzione di studenti, oggetto di provvedimenti disciplinari conseguenti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri, compagni o personale della scuola, o comportamenti pericolosi o denotanti scarso senso di responsabilità.

4. Eventuali quote versate sono restituite, in quota parte così come concordato in convenzione con l'agenzia.

Art. 8 - Destinazione viaggi d'istruzione - Luogo di partenza e arrivo delle iniziative

1. Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:
 - riguardo al primo ciclo della *scuola primaria* si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.
 - riguardo alla scuola *secondaria di primo grado*, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno. Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali (EXPO, etc.).
2. Si ritiene opportuno privilegiare l'ambito regionale ricco di siti e località di rilevante interesse ambientale, storico e culturale e contenere gli spostamenti entro un chilometraggio adeguato all'età degli alunni.
3. Gli itinerari non devono risultare particolarmente faticosi e non devono prevedere un'eccessiva permanenza sui mezzi di trasporto.
4. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto d'intesa con i genitori della classe interessata, su richiesta dei docenti proponenti l'attività. In tal caso l'onere del trasporto sarà a carico della famiglia.
5. Gli alunni della Scuola Primaria potranno effettuare pernottamenti solo se necessari.
6. Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado possono effettuare viaggi di istruzione nel territorio nazionale della durata massima rispettivamente di 4 giorni "scolastici" consecutivi. È possibile derogare alle suddette disposizioni nel caso di partecipazione a programmi di mobilità transnazionale finanziati dall'Unione Europea.

Art. 9 - Promozione delle iniziative e Programmazione delle attività

I Consigli di Intersezione, d'Interclasse e Classe, all'inizio di ogni anno scolastico, verificano la possibilità di attuare le suddette iniziative, a beneficio di tutti gli alunni frequentanti le scuole di pertinenza, formulando le proposte da sottoporre all'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

In ogni caso, sia le visite che i viaggi sono predisposti per classi intere e parallele.

Devono essere evitate quelle iniziative che possono determinare inaccettabili situazioni discriminatorie in senso economico tra gli alunni. E' opportuno verificare, all'occorrenza, la disponibilità delle famiglie a sostenere o concorrere alle spese previste.

Tutte le attività di cui al presente regolamento dovranno essere programmate dai docenti all'interno P.T.O.F.

Il piano dovrà comprendere sia le attività messe in campo autonomamente dalle scuole, sia le attività proposte da enti esterni quali il Comune, la Provincia e la Regione.

Quindici giorni prima della data fissata i docenti accompagnatori dovranno presentare richiesta di effettuazione delle attività, corredata dalla dichiarazione di assunzione dell'incarico di vigilanza, dalle autorizzazioni delle famiglie, dall'elenco degli alunni partecipanti.

Le scuole, nella programmazione delle iniziative, si atterranno a criteri di contenimento della spesa.

Devono essere programmate mete tali da non comportare eccessivo sforzo e rischi per l'incolumità degli alunni.

Art. 10 - Tempi di programmazione

Nell'ambito della programmazione educativa e didattica le scuole dell'Istituto predispongono il piano annuale dei viaggi entro la fine del mese di ottobre. Entro la stessa data le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati e deliberati dagli OO.CC.

È consentito completare la programmazione entro la fine del mese di febbraio per le attività relative al secondo quadrimestre in tutti quei casi in cui risulti impossibile per motivi oggettivi la programmazione delle attività entro la fine di ottobre.

Per ogni uscita i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe elaborano una proposta contenente scopi (esplicitando le connessioni con l'attività educativo-didattica), tipologia, destinatari, itinerario, mezzo di trasporto, data, durata, destinazione, programma dettagliato, docente responsabile dell'uscita, docenti accompagnatori, attività alternative per gli alunni non partecipanti.

Ad ogni proposta è allegata la dichiarazione di impegno dei docenti accompagnatori.

I docenti responsabili consegnano la proposta di ogni uscita alla Funzione Strumentale addetta che predispone il piano annuale complessivo delle uscite da inoltrare al Dirigente Scolastico per sottoporlo ad approvazione del Collegio dei Docenti e a delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto entro e non oltre il 30 ottobre.

Approvato dal Collegio dei Docenti e autorizzato dal Consiglio di Istituto, l'intero piano annuale delle uscite e dei viaggi è trasmesso all'Ufficio di Segreteria, al fine di avviare per tempo le procedure di richiesta dei preventivi.

Art. 11 - Attività autorizzabili direttamente dal Dirigente e deleghe al Dirigente Scolastico

Eventuali uscite formative o visite guidate - viaggi non preventivabili in tempo utile in quanto legate a concorsi e a viaggi premio ad essi connessi, potranno essere autorizzate direttamente dal Capo d'Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Lo stesso Dirigente può autorizzare variazioni di data delle uscite dettate da esigenze oggettive quali le condizioni meteorologiche.

Potrà altresì autorizzare visite a mostre o iniziative culturali rilevanti promosse sul territorio e strettamente attinenti al lavoro didattico sviluppato nelle classi.

L'attività dovrà svolgersi esclusivamente con i mezzi pubblici di linea.

Le famiglie dovranno dare il preventivo consenso secondo le consuete modalità.

Il Dirigente in sede di organizzazione delle attività potrà autorizzare variazioni e adattamenti che si dovessero rendere necessari per la migliore riuscita dell'iniziativa stessa es.: variazioni della base di partenza e/o rientro dell'iniziativa.

Art.12 - Presentazione delle domande e Autorizzazione

1. Le richieste, redatte su apposito modello, dovranno di norma essere presentate in tempo utile da consentire l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e le obbligatorie operazioni di bilancio. Di norma le iniziative da svolgersi fino a gennaio devono essere sottoposte al Consiglio di Istituto entro il mese di novembre, quelle fino al termine delle lezioni, entro la fine di febbraio. Le uscite che richiedono l'utilizzo degli scuolabus comunali vanno programmate 15 giorni prima della loro effettuazione.
2. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono di norma autorizzati dal Consiglio di Istituto.
3. Eccezionalmente e nel caso non si prevedono riunioni del Consiglio in tempi compatibili con gli eventi, il D.S. è delegato ad autorizzare visite guidate che si svolgono in orario scolastico.
4. Per uscite a piedi è richiesta soltanto un'autorizzazione scritta dei genitori con validità annuale.
5. Nella domanda di approvazione rivolta al Consiglio di Istituto i docenti interessati devono dichiarare:
 - di aver debitamente informato i genitori circa gli scopi, le modalità e la partecipazione ai costi dell'iniziativa e di aver acquisito il loro assenso scritto;
 - di aver messo in atto ogni accorgimento tecnico-organizzativo per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni, fornendo ai genitori, all'occorrenza, le opportune indicazioni riguardo al vestiario, all'alimentazione ed a ogni altra necessità.
6. I docenti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'iniziativa e ad assumere la responsabilità di vigilanza sugli alunni.
7. A conclusione del viaggio, il/la docente responsabile del coordinamento deve redigere una relazione da consegnare al DS.

Art. 13 - Coordinamento organizzativo delle iniziative

1. I docenti che promuovono la visita/viaggio di istruzione designano tra di loro il docente coordinatore dell'iniziativa.
2. Il coordinatore, tenuto conto della coerenza con gli argomenti trattati con le varie discipline nel corso dell'anno, provvede:

- a. all'informazione scritta delle famiglie sulle modalità di svolgimento della visita/viaggio di istruzione (la data, la meta e il programma della visita, il mezzo di trasporto che sarà usato, l'ora di partenza e di rientro, la spesa da sostenere). Copia del programma dell'uscita inviato ai genitori dovrà essere consegnato anche in segreteria;
- b. alla raccolta delle autorizzazioni scritte a partecipare rilasciate dalle famiglie e alla raccolta delle ricevute delle quote di versamento. Gli insegnanti non possono accettare gli alunni sprovvisti dell'autorizzazione dei genitori;
- c. alla presentazione in Segreteria della richiesta finale di autorizzazione con allegate le autorizzazioni scritte delle famiglie e l'elenco degli alunni partecipanti;

Art.14 - Modalità di organizzazione

1. Di massima, ogni uscita è organizzata dal Docente coordinatore dell'iniziativa avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dei rappresentanti dei genitori. Data la complessità dell'iter amministrativo e burocratico stabilito dalla normativa in vigore sarà necessario coordinare l'attività dei vari Organi Collegiali.
2. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore:
 - a. *Il Consiglio di Intersezione, Interclasse e classe* esamina ed approva le proposte di visite guidate/viaggi di istruzione formulate dai Docenti interessati, facendo riferimento al Piano Attuativo del P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti.
 - b. *Il Dirigente Scolastico* autorizza lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, anche in riferimento ad eventuali deleghe rilasciate dal Consiglio di Istituto.
3. I genitori daranno, per tali uscite, assenso scritto, sottoscrivendo un apposito modulo fatto pervenire dal docente organizzatore.
4. Il modulo dovrà indicare: la data, la meta e il programma della visita, il mezzo di trasporto che sarà usato, l'ora di partenza e di rientro, la spesa da sostenere.
5. Nei casi di partecipazione a viaggi d'istruzione o visite guidate è necessario acquisire preventivamente il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Tale consenso dovrà essere esplicitato utilizzando le specifiche autorizzazioni sul libretto di comunicazioni scuola/famiglia o altra modalità definita dalla Direzione.
6. Le uscite didattiche devono concludersi entro il 30 maggio, salvo eccezioni previsti dalla normativa vigente.
7. L'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è affidata alle funzioni strumentale dell'Area 3 nominata dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera del Collegio docenti. Detta Funzione si avvarrà della collaborazione del personale di segreteria.
8. Per ogni uscita è individuato un docente referente della medesima, unitamente a docenti accompagnatori. Almeno 30 giorni prima provvederà a distribuire agli alunni i modelli di autorizzazione, con indicato il programma dettagliato dell'uscita; provvederà a raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori da conservare agli atti dell'Istituto; compila gli elenchi degli alunni partecipanti e non; coordina il versamento delle quote degli alunni, facendo rispettare le scadenze che di volta in volta verranno indicate secondo le necessità. Ogni docente accompagnatore deve essere affiancato da un accompagnatore supplente, che lo sostituirà in caso impedimento improvviso.
9. Entro 7 giorni dal termine dell'uscita il docente responsabile dell'uscita consegna alla funzione strumentale n. 3 Viaggi d'istruzione la relazione finale.

Art.15 - Misure di vigilanza

1. È consigliato che gli alunni, almeno i più piccoli, siano in possesso di un contrassegno che li identifichi come gruppo (maglietta, cappellino, bracciale, foulard o altro) e, nel caso non siano sufficientemente autonomi, di un cartellino identificativo con recapito telefonico.
2. I docenti accompagnatori sono tenuti a predisporre misure di prevenzione e vigilanza tali da garantire l'incolumità degli alunni ed il buon esito dell'iniziativa. Non è ammesso che la visita o il viaggio d'istruzione prevedano momenti in cui non sia garantito un adeguato servizio di vigilanza.
3. Il numero di accompagnatori dovrà essere programmato in funzione di quanto previsto dal comma precedente e di norma non meno di due.
4. È obbligatorio almeno un accompagnatore ogni 15 alunni; se il gruppo è composto da più di 15 alunni, sono necessari due accompagnatori. (Il rapporto è uno su 10) Il consiglio di

Classe/Interclasse/Intersezione dovrà altresì designare un accompagnatore supplente di riserva. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale accompagnatore, anche un docente esterno al Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione.

5. Per quanto non è esplicitamente menzionato in questa sezione, si rinvia alla normativa vigente. Ad esempio, per il numero degli accompagnatori, l'**art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291** precisava: *"...si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta"*.
6. La partecipazione dei collaboratori scolastici alle uscite della Scuola dell'Infanzia, finalizzata a garantire un supporto adeguato ai docenti nella vigilanza degli alunni, è richiesta per iscritto dai docenti delle sezioni o classe ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
7. A tutte le uscite può partecipare il Dirigente Scolastico.

Art. 16 - Durata dei viaggi

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in quattro giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.
2. Il limite dei 4 giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali. Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche.

Art. 17 - Periodi di effettuazione

Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza.

- Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto nonché delle opere d'arte ivi custodite.

- E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, prove invalsi, etc.).

- Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa. Se motivato è possibile chiedere una deroga particolari al suddetto divieto.

Art.18 - Trasporto

Per tutte le iniziative che richiedono un mezzo di trasporto dovranno essere utilizzati mezzi abilitati al trasporto di terzi. Non potranno essere utilizzati veicoli immatricolati ad uso privato.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi pubblici o a mezzo della ditta individuata dalla scuola a seguito di apposito appalto. Potranno essere previste eccezioni nel caso la suddetta ditta sia impossibilitata a svolgere il servizio o non offra la disponibilità dei mezzi idonei (numero mezzi e numero passeggeri trasportati).

La ditta che effettua il trasporto dovrà preventivamente impegnarsi a rispettare le indicazioni delle **CC.MM. n. 291 del 14/10/1992** e **n. 623 del 2/10/1996**, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui **all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92**, anche mediante autocertificazione.

Dagli adempimenti di cui al comma precedente sono esclusi i trasporti effettuati con mezzi pubblici, o scuolabus comunali.

1. Per i viaggi con pernottamento in albergo l'organizzazione sarà affidata preferibilmente ad un'agenzia ai sensi della **Nota Prot. N. 645 dell'11 aprile 2002** – Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel territorio, Ufficio III
2. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che il consiglio d'istituto deliberi di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A - B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali).
3. Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.
4. **NOTA MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674** Per consentire alla Polizia stradale di organizzare servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione.
5. E' consentito l'utilizzo dello scuolabus comunale per uscite nell'ambito di tutto il territorio comunale per trasportare le classi in luoghi dove si svolgono manifestazioni, mostre, ecc., alle quali le stesse partecipino.

Art. 19 - Criteri per il pagamento delle quote di partecipazione e rimborsi

1. Nel caso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, ogni onere economico relativo è a carico delle famiglie.
2. Le famiglie verseranno l'importo comprendente il pagamento completo della quota prevista per il trasporto e per le spese di tipo organizzativo solo dopo la conferma dell'iniziativa da parte della scuola. La somma dovrà essere versata individualmente utilizzando il servizio PagOnline a seguito dell'emissione di avviso di pagamento da parte dell'Istituzione scolastica. Le famiglie accedono sul portale "Scuolanext" tramite credenziali. Poi selezionano l'evento di pagamento e procedono con bonifico, carta di credito e gli altri sistemi telematici di pagamento. In alternativa è possibile stampare il documento di pagamento scaricabile in PDF e pagare presso punti fisici autorizzati. La segreteria, per agevolare le operazioni, può scaricare e stampare i documenti per il versamento per consegnarli alle famiglie. Tale spesa è detraibile in conformità al D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), che all'art.15, comma 1, lettera i-octies che prevede la facoltà di portare in detrazione (per il 19% dell'importo) i contributi volontari e le erogazioni liberali pagati tramite sistema PagOnline, ove siano finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola, all'innovazione tecnologica e all'edilizia scolastica, anche i contributi pagati per le gite e i viaggi di istruzione possono essere portati in detrazione. L'interpretazione è confermata anche dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2022, che precisa che tra "le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62)" sono incluse le gite scolastiche.
3. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso della quota, qualora comporti per gli altri partecipanti o per la scuola un aumento di spesa.
4. Le quote di partecipazione versate dagli alunni sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.

Art. 20 - Partecipazione dei Docenti accompagnatori e del Personale accompagnatore

1. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione gli alunni saranno accompagnati dai loro docenti. Così come prescritto dalla C.M. 14 ottobre 1992 n. 241 si ritiene che nei viaggi di istruzione di uno o più giorni sia assicurata la presenza di norma di un docente accompagnatore ogni 15 alunni, numero

- elevabile fino ad un massimo di tre per classe, ove ne venga riscontrata l'effettiva esigenza connessa alle attività, al numero degli alunni e all'eventuale partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap.
2. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap sarà valutata dai docenti stessi la necessità della presenza del docente di sostegno e, all'occorrenza se esistenti, di assistenti *ad personam* previo accordo con il Responsabile della Struttura che gestirà il servizio assistenziale.
 3. Tale rapporto può essere aumentato, a seguito di ponderata valutazione e proposta dei Consigli di Classe coinvolti, soprattutto in presenza di alunni diversamente abili e tenuto conto sia dell'entità e natura della menomazione, sia dei costi organizzativi e finanziari che l'aumento del numero di docenti partecipanti può comportare.
 4. Al viaggio di istruzione può partecipare, se le condizioni lo richiedono, anche personale addetto all'autonomia personale. Tale partecipazione è soggetta all'autorizzazione dell'Ufficio dell'Amministrazione Comunale preposto a carico del quale è la retribuzione di tale personale. Spese di viaggio e di alloggio sono di pertinenza della famiglia dell'alunno che può chiedere l'accesso al contributo di solidarietà.
 5. In relazione alla complessità dell'uscita sarà possibile prevedere la presenza di un docente in più rispetto al numero complessivo previsto.
 6. Per manifestazioni o iniziative che siano rappresentative della scuola e che coinvolgono un intero plesso, sono consentite ulteriori deroghe al numero degli accompagnatori.
 7. Nel caso in cui vengano programmate uscite per classi singole, in particolare per classi prime e seconde della scuola primaria, per ragioni di sicurezza, gli accompagnatori potranno essere comunque due, anche se la classe ha meno di 15 alunni.
 8. Nel caso di iniziative programmate dalla scuola primaria per classi parallele è consentita l'uscita di due insegnanti per classe.
 9. Nel caso di iniziative programmate dalla scuola dell'infanzia è consentita l'uscita di due insegnanti per sezione.

Art. 21 - Partecipazione dei genitori

1. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni (C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 punto 4, capoverso 4.3).
2. Al fine del contenimento delle spese, per ridurre i costi individuali di partecipazione, i genitori possono prendere parte, su richiesta dei docenti, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
3. E' consentita in via prioritaria la partecipazione di genitori appartenenti alla classe medica per eventuali problematiche sanitarie che potrebbero insorgere durante i viaggi/visite e la partecipazione di genitori che hanno figli con particolari malattie (Asma, allergie, intolleranze, sensibilità, ecc.) al fine di sollevare i docenti, impegnati nel controllo dei restanti alunni, dalle incombenze pratiche/organizzative che le patologie richiedono.
4. In caso di esubero di richieste rispetto al numero di posti residui che potrebbero essere riservati ai genitori, si darà priorità al rappresentante di classe, se disponibile, e in subordine si effettuerà il sorteggio al fine di garantire la rotazione dei genitori nel corso degli anni scolastici, il sorteggio interesserà i genitori richiedenti che non hanno ancora preso parte ad una visita didattica.
5. Il genitore che prende parte all'evento senza sorteggio per la mancanza di altre richieste viene comunque iscritto all'elenco dei genitori che ha preso parte ad un evento di cui all'oggetto.

Art. 22 - Responsabilità dei docenti e degli allievi (Patto di corresponsabilità)

La delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi viene disciplinata con la sottoscrizione del patto di Corresponsabilità da parte dei genitori e degli allievi.

Recentemente il Consiglio di Stato – Sez. VI – del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è pronunciato sul tema dell'attribuzione del sette in condotta, per danni commessi nell'albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul coinvolgimento di ciascuno nell'illecito.

Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a "tutti gli allievi" partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale e affermando:

“E’ ben vero che l’art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell’ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l’autore del fatto e chi ‘autore’ non possa essere qualificato. Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l’attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale.”

Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il Consiglio, non è possibile “punire” tutti coloro che sono risultati presenti solo perché c’è stata la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito.

È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.

Per i docenti la questione non è meno delicata.

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:

“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»”.

Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto discutere, quella della Corte di Cassazione n. 1769 dell’8 febbraio 2012.

Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica.

Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l’albergatore, la scuola e i docenti.

I giudici della Suprema Corte affermano che: *“l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso”.*

“...pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la *“scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l’incolumità degli alunni”.*

È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli allievi.

L’altro aspetto è sicuramente quello relativo alla copertura assicurativa, soprattutto quando all’uscita/viaggio partecipano soggetti non facenti parte dell’istituzione scolastica (genitori/fratelli/sorelle degli allievi; Assistente Educativo Comunale ecc.).

La copertura assicurativa deve esserci per tutti i partecipanti.

Nel caso di partecipazione di genitori degli allievi (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.

Art. 23 - Disponibilità dei docenti

I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi. La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

La delibera attraverso cui l'organo collegiale autorizza l'uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Le uscite e i viaggi si configurano come lavoro "supplementare" per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell'iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi collegiali.

Ciò ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno.

Su quest'ultimo punto giova anche ricordare che già la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, non prevedeva l'obbligo della partecipazione dell'insegnante di sostegno e recitava *"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"*

L'accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il genitore dell'allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tania LACRIOLA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse*